

# COMUNE DI CAREGGINE

## PROVINCIA DI LUCCA

☒ Cod. Post. 55030  
☒ P.I. 0039873 046 5

☎ Tel. 0583 661061  
☎ Fax. 0583 661062

### SERVIZIO FINANZIARIO

#### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

[Art. 11, c. 3, lett. g\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#)

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2024/2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al [d.Lgs. n. 118/2011](#).

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali [dall'art. 172, c. 1, lett. a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto [dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011](#), il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal [D.L. 124/2019](#), conv in [L. 157/19](#) tra le quali:

- la riformulazione del [comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016](#) (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 45% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- [L'articolo 57, comma 2](#), prevede che le disposizioni legislative volte al contenimento e alla riduzione delle spese e di obblighi formativi cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria), con particolare riferimento alle seguenti fattispecie:
  - a) [articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#); (riduzione uso carta)
  - b) [articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#); (riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

- c) [articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#); (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi)
- d) [articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67](#); (pubblicità di amministrazioni pubbliche)
- e) [articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#); (piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione)
- f) [articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#); (limitazioni all'acquisto di immobili)
- g) [articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#) (disposizioni circa la manutenzione e locazione di immobili delle PP.AA.)

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024/2026 sono state formulate tenendo in considerazione la tendenza storica degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Entrate	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tributi	340.547,70	328.741,70	307.916,70	307.875,45
Fondi perequativi	175.881,52	175.881,52	175.881,52	175.881,52
<b>Totale</b>	<b>516.429,22</b>	<b>504.623,22</b>	<b>483.798,22</b>	<b>483.756,97</b>

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

### NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639-731 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), Legge n. 208/2015.

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, prevedendo l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU.

Le aliquote 2024 sono rimaste invariate rispetto al 2023.

Si ricorda in proposito che il gettito IMU è rappresentato in bilancio al netto della quota che va ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

<b>Principali norme di riferimento</b>	<a href="#">Art. 13 del decreto legge n. 201/2011</a> , conv. in <a href="#">legge n. 214/2011</a> Artt. <a href="#">7</a> e <a href="#">8</a> del d.Lgs. n. 23/2011 <a href="#">Art. 1 commi 738 e segg. Legge di Bilancio 2020</a>
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>139.738,51</b>
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>120.000,00</b>

Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Riguardo all'attività di recupero evasivo programmata per il triennio 2024/2026, si stima un gettito pari a euro 50.000,00 nel 2024, a euro 40.000,00 nel 2025 e a euro 40.000,00 nel 2026.

Ad ogni buon conto, si precisa che le previsioni sono state effettuate in conformità al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (crediti) e non per cassa (riscossioni); conseguentemente la previsione in tema di recupero evasione comprende una quota di gettito di difficile o dubbia riscossione, che viene garantita con la costituzione, nella parte spesa, del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Con la delibera 363/2021/R/RIF, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025.

Il Comune di Careggine ha approvato il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025 con deliberazione di Consiglio n. 24 del 27/05/2022, prendendo atto dello stesso, per l'annualità, 2023, con deliberazione di Consiglio n. 17 del 27/04/2023.

Secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore, il piano economico finanziario è soggetto ad un aggiornamento biennale, che, ad oggi, non ha ancora compiuto il suo iter completo.

Le previsioni di bilancio, pertanto, si basano, per il 2024 ed il 2025, sul piano economico finanziario già approvato. Il 2026 riporta, conseguentemente, i dati del 2025.

La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è comunque tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel PEF in essere.

<b>Principali norme di riferimento</b>	<a href="#">Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013</a> ; <a href="#">art. 57-bis D.L. 124/19</a> conv. <a href="#">In L. 157/19</a>		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	133.634,68		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	140.474,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	138.754,00	137.929,00	137.929,00

## Fondo di solidarietà comunale

Preliminarmente, merita ricordare che, con l'approvazione della Legge n. 42/2009, nota come legge sul "federalismo fiscale", è stato avviato un processo di trasformazione della finanza locale finalizzato a garantire agli enti locali una maggiore autonomia impositiva, essenzialmente concernente la base imponibile immobiliare presente sul territorio, bilanciata da una progressiva riduzione dei trasferimenti statali, con lo scopo, tra gli altri, di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo decentrati. Si è dunque assistito ad un processo di "fiscalizzazione" di alcune entrate locali, acquisite al bilancio dello Stato, le quali sono andate ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale distribuito a livello nazionale sulla base di criteri perequativi e di garanzia della sostanziale invarianza di risorse a disposizione dell'ente, valutate come complesso delle entrate tributarie locali e dei trasferimenti erariali. In realtà il percorso riformatore è stato oggetto di modifiche e frequenti cambiamenti di direzione che hanno in parte mutato lo spirito originario della riforma e, spesso, generato incertezze circa le risorse effettivamente disponibili, a cui devono aggiungersi i reiterati interventi di

riforma dei tributi locali, succedutisi in questi anni, aggravati dalla obiettiva limitatezza degli spazi riconosciuti agli enti locali nella disciplina dei tributi propri.

Vale forse la pena di ricordare che il Fondo di solidarietà comunale è suddiviso in due quote: la prima viene assegnata sulla base di parametri "perequativi" (il riferimento è ai costi e ai c.d. fabbisogni standard), mentre la seconda è determinata sulla base di criteri "compensativi" e serve a neutralizzare i mancati gettiti IMU e TASI derivanti dalle detassazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché le variazioni del gettito e delle risorse disponibili comunali conseguenti alla soppressione del precedente fondo sperimentale. Attualmente il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale realizza un prelievo delle risorse (standard) di gettito IMU per effettuare una redistribuzione attraverso un meccanismo perequativo. I fabbisogni e le capacità fiscali standard costituiscono il criterio principale alla base di tale meccanismo, mentre a partire dal 2021, avrebbero dovuto rappresentare l'unico criterio di riferimento. In realtà l'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il cosiddetto "decreto fiscale", ha sostanzialmente riscritto il sistema perequativo, che prevedeva l'adozione di percentuali progressivamente crescenti della quota di perequazione, che si attestavano al 60% per il 2019 e all'85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021. La novità introdotta dal decreto fiscale è rappresentata proprio dalla diminuzione della percentuale di riparto su base perequativa, ridotta per l'anno 2019 dal 60% al 45%, ridefinendo anche il percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento del 5% annuo a partire dal 2020. L'applicazione a regime è dunque rinviata all'anno 2030.

Al momento della redazione del presente documento il Ministero dell'Interno non ha fornito alcun dato, nemmeno provvisorio, in merito alla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale per l'esercizio 2024. In assenza di correttivi, appare opportuno procedere alla conferma dello stanziamento già previsto per l'esercizio 2023, pari a euro 175.881,52.

Naturalmente, se le assegnazioni ufficiali del Ministero dell'Interno differiranno dalle previsioni indicate, anche con riferimento a quanto ad oggi previsto dal testo dell'art. 90 della bozza della legge di bilancio 2024, si procederà alle opportune variazioni in corso di esercizio.

Occorre, infine, chiarire che il FSC trova rappresentazione nel bilancio di previsione solo con riferimento alla quota effettivamente riconosciuta all'ente (comunque allocata nel Titolo I dell'entrata), mentre la quota di alimentazione del Fondo non è iscritta tra le spese correnti in conseguenza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 16/2014 in tema di contabilizzazione dell'IMU. Tale disposizione prevede, infatti, che i Comuni iscrivano la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale.

### TRASFERIMENTI CORRENTI

Come già segnalato per le entrate del titolo 1°, anche quelle del titolo 2° hanno subito, con il nuovo ordinamento contabile, una rivisitazione nella loro denominazione ed allocazione all'interno del bilancio armonizzato. La nuova struttura prevede una distinzione in cinque tipologie, con un raggruppamento rispetto al passato in una unica tipologia dei trasferimenti dai vari soggetti del settore pubblico.

Le previsioni dell'esercizio 2024 sono di seguito riportate:

Entrate	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Trasferimenti correnti	127.508,01	46.551,08	49.724,21	49.724,21
<b>Totale</b>	<b>127.508,01</b>	<b>46.551,08</b>	<b>49.724,21</b>	<b>49.724,21</b>

È infine da precisare che alcune tipologie di questo titolo, benché rivolte al finanziamento della spesa corrente, prevedono un vincolo di destinazione che non è più riscontrabile nella denominazione delle categorie: se, infatti, per i contributi e trasferimenti correnti dallo Stato non è prevista - nella maggior parte dei casi - una specifica utilizzazione, non altrettanto accade per le altre categorie ed in particolare per quelle relative ai trasferimenti dalla regione destinate al finanziamento di specifiche funzioni di spesa.

È inoltre opportuno sottolineare come il Titolo 2° dell'entrata, in conseguenza del processo di trasformazione delle modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, che ha determinato l'iscrizione del Fondo di solidarietà comunale al Titolo 1°, ricopre oggi un ruolo marginale rispetto al passato. In esso confluiscono, infatti, alcuni ulteriori contributi statali finalizzati, oltre che i contributi regionali destinati prevalentemente al contrasto al disagio sociale e all'istruzione.

## LE ENTRATE EXTRA-TRIButarIE

Le Entrate extratributarie (titolo 3°) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli 1° e 2°, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

In questo paragrafo, pertanto, ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una ulteriore scomposizione nelle varie tipologie che lo costituiscono, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta negli ultimi anni da questa voce di bilancio nel panorama finanziario degli enti locali.

Entrate	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	314.656,33	267.773,71	220.943,00	220.943,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	700,00	700,00	700,00	700,00
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	125.601,75	70.426,70	70.426,70	70.426,70
<b>Totale</b>	<b>440.958,08</b>	<b>338.900,41</b>	<b>292.069,70</b>	<b>292.069,70</b>

Appare in questa sede opportuno proporre alcuni cenni in merito ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle principali entrate proprie, a carattere extratributario, di competenza dell'ente, precisando che il titolo terzo è certamente quello che più ha subito gli effetti delle manovre finanziarie adottate negli esercizi 2020 e 2021 destinate a fronteggiare le conseguenze delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.

Già nell'anno 2022 si è rilevato un graduale ritorno alla situazione pre-pandemia, con le entrate accertate a tale titolo sostanzialmente in linea con le risultanze dell'esercizio 2019. Gli esercizi compresi nel triennio della programmazione prevedono, quindi, una stabilizzazione di tali valori.

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate del titolo 4°, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del titolo 6°, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Anche in questo caso il legislatore ha presentato un'articolazione del titolo per tipologie.

Entrate	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	1.641.275,05	695.440,00	170.000,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.641.275,05</b>	<b>695.440,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>

In merito alle entrate destinate al finanziamento della spesa in conto capitale, (con esclusione dell'indebitamento, oggetto di ulteriori approfondimenti nel prosieguo del documento), è opportuno in questa sede fare alcuni cenni con riferimento alle voci di maggiore rilevanza e impatto sull'attività dell'ente:

#### **Proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione)**

Lo stanziamento è complessivamente quantificato in € 0,00 per l'esercizio 2024, in € 0,00 per l'esercizio 2025 ed in € 0,00 per l'esercizio 2026.

Vale la pena di ricordare in questa sede il mutato contesto normativo di riferimento che ha prodotto i suoi effetti già negli ultimi esercizi, dato che il comma 460 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha previsto, per la prima volta in modo strutturale, che *"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano"*. In pratica il legislatore ha inteso adottare un criterio finalistico nell'utilizzo di tali risorse, destinato a prevalere sulla distinzione contabile della spesa.

#### **Proventi da alienazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni prevede proventi da alienazioni immobiliari che, tuttavia, non trovano rappresentazione nelle previsioni di bilancio, dato che ad oggi non esiste alcuna certezza circa l'effettiva possibilità di vendita degli stessi.

#### **Contributi agli investimenti**

Il bilancio triennale 2024-2026 vede la presenza di alcuni contributi, concessi a seguito della partecipazione a bandi regionali e nazionali, oltre che di fondazioni private.



Si fa riferimento all'analisi degli stanziamenti presenti al Tit 2° della spesa per evidenziare l'entità delle varie assegnazioni.

### **ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

Le entrate del titolo 6° sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa (ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge), sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.

Tra questi, la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente. Il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, comma 1, sancisce che *"...l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ..."*, ovvero il 2015.

La rilevante novità, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, è riferibile all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine, il comma 539 ha modificato l'articolo 204 del TUEL (D.Lgs n. 267/2000) incrementando, a partire dal 2015, dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.

A tal riguardo si ritiene opportuno proporre anche all'interno della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residuo del nostro ente, i cui oneri finanziari per la gestione del debito risultano pari allo 0,87% delle entrate correnti, quindi ben distanti dai limiti di legge sopra descritti.

Nel triennio 2024/2026, l'Ente non ha programmato l'assunzione di mutui.

In merito all'indebitamento complessivo dell'ente, è opportuno svolgere alcune considerazioni in una prospettiva di sostenibilità di lungo periodo, che va oltre lo spazio temporale del bilancio triennale.

Il Comune di Careggine presenta un debito residuo a proprio carico, al 31/12/2023, di euro 327.804,43, dovuto, principalmente, ad una politica di investimento improntata, negli ultimi anni, all'utilizzo del ricorso al debito per garantire la quota di cofinanziamento di interventi finanziati con contributi regionali e nazionali, talvolta di notevole entità, ovvero per far fronte ad esigenze improcrastinabili, quali somme urgenze, per le quali altri percorsi di finanziamento non sono risultati obiettivamente praticabili.

### **Strumenti derivati**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione, così come previsto dal paragrafo 9.11 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che l'ente non ha in essere contratti in strumenti derivati. \_\_\_\_\_

### **ENTRATE DA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE**

Le entrate ricomprese nel titolo 7° Entrate da anticipazione da istituto tesoriere riportano le previsioni di accensione di questa fonte di finanziamento a breve.



Entrate	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

L'Ente è attualmente in anticipazione di cassa per circa 140.000,00 di euro. La spiegazione di tale difficoltà di liquidità è da ricercare, in maniera particolare, nella mole di investimenti realizzata, che si è avvalsa, in misura pressoché totale, dei cosiddetti contributi a rendicontazione.

Come risaputo, questo tipo di contribuzione, sia statale che regionale, prevede l'anticipazione delle spese da parte del Comune, a cui vengono restituite successivamente, con tempistiche, da parte degli Enti erogatori, che risultano molto spesso abbastanza lunghe.

Questa discrasia, unita alle difficoltà di incasso che, sempre più, interessano l'ambito tributario, determina il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Prudenzialmente, anche negli esercizi 2024/2026, è stato inserito uno stanziamento al titolo 7° in entrata e al titolo 5° in spesa.

## ENTRATE PER CONTO DI TERZI

Le entrate per conto terzi ricomprese nel titolo 9 delle entrate misurano le entrate poste in essere in nome e per conto di terzi. A tal fine le previsioni del nostro ente sono conformi alle disposizioni contenute nel principio contabile applicato sulla competenza finanziaria.

Entrate	Assestato 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Entrate per partite di giro	15.018.393,11	15.018.393,11	15.018.393,11	15.018.393,11
Entrate per conto terzi	1.551.645,69	1.551.645,69	1.551.645,69	1.551.645,69
<b>Totale</b>	<b>16.570.038,80</b>	<b>16.570.038,80</b>	<b>16.570.038,80</b>	<b>16.570.038,80</b>

## ANALISI DELLE SPESE

La prima parte del presente lavoro, dedicata all'analisi dell'entrata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questa seconda parte ci occuperemo, invece, di analizzare le spese in maniera analoga a quanto già visto per le entrate. Nei paragrafi seguenti cercheremo, pertanto, di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione, attraverso l'analisi delle corrispondenti spese, al conseguimento degli obiettivi programmatici previsti dapprima in fase di insediamento e, successivamente, declinati nel DUP.

Per rendere più facile la comprensione delle scelte poste in essere, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa logica espositiva adottata per le entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

### 2.1 Analisi per titoli

L'ordinamento finanziario riformato, nel ridisegnare la struttura della spesa del bilancio, ha modificato la precedente articolazione, mantenendo inalterata la classificazione economica della spesa in titoli e prevedendo un maggior grado di analiticità. In particolare:

**Titolo 1°** che riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;

**Titolo 2°** che presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;

**Titolo 3°** che descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);

**Titolo 4°** che evidenzia i rimborsi delle quote capitali dei prestiti contratti;

**Titolo 5°** che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;

**Titolo 7°** che riassume le somme per partite di giro; come per le entrate anche in questo caso l'analisi del titolo viene compiuta separatamente.

La composizione dei titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle relative entrate.

## **SPESE CORRENTI**

Le spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1°, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

## Anno 2024

Missione	Spese Correnti
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	449.805,11
02 Giustizia	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	11.539,53
04 Istruzione e diritto allo studio	64.051,29
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3.800,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	86,21
07 Turismo	3.080,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.334,32
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	132.850,71
10 Trasporti e diritto alla mobilità	59.916,63
11 Soccorso civile	5.525,76
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35.982,49
13 Tutela della salute	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	35.959,31
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.237,67
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00
<b>Totale</b>	<b>810.169,03</b>

## Anno 2025

Missione	Spese Correnti
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	414.346,89
02 Giustizia	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	11.539,53
04 Istruzione e diritto allo studio	63.756,64
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.800,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	86,21
07 Turismo	2.936,57
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.334,32
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	132.850,71
10 Trasporti e diritto alla mobilità	59.408,02
11 Soccorso civile	5.525,76
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.152,12
13 Tutela della salute	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	25.137,93
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari	0,00

e pesca	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.169,67
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00
<b>Totale</b>	<b>758.044,37</b>

## Anno 2026

<b>Missione</b>	<b>Spese Correnti</b>
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	415.299,35
02 Giustizia	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	11.539,53
04 Istruzione e diritto allo studio	63.449,33
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.800,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00
07 Turismo	2.789,28
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.334,32
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	131.943,21
10 Trasporti e diritto alla mobilità	59.119,76
11 Soccorso civile	5.525,76
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.807,05
13 Tutela della salute	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	25.137,93
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.100,95
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00
<b>Totale</b>	<b>756.846,47</b>

In sostanza, il bilancio corrente ha assunto un volume ormai stabilmente superiore, determinato in parte da fattori fisiologici come l'effetto del tasso d'inflazione, il diffuso incremento di alcune voci di costo, il rinnovo del CCNL dei dipendenti dell'ente, ma anche da fattori inaspettati come l'impennata dei prezzi relativi all'approvvigionamento di energia e gas per riscaldamento, nonché il netto rialzo dei tassi di interesse sugli oneri finanziari del debito.

### Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Le spese della Pubblica Amministrazione sono state oggetto, negli anni, di numerosi e diversificati interventi normativi apponendo vincoli e limitazioni finalizzati al contenimento di alcune tipologie di spesa.

Tra le spese assoggettate a vincoli normativi, merita soffermare l'attenzione sulle spese di personale in considerazione delle importanti novità introdotte dalle ultime modifiche legislative.

### Limiti alla Spesa di personale

La normativa vigente in materia di personale, con specifico riferimento alla Faq 51 della Commissione Arconet, prevede che sia necessario individuare, all'interno del Documento Unico

di Programmazione 2024/2026, *"le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi"*.

La programmazione di tali risorse costituisce il presupposto necessario per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Tutte le previsioni contenute in detta programmazione del fabbisogno di personale rispettano le limitazioni ed i vincoli della normativa vigente sul tema della spesa di personale.

Con riferimento ai predetti vincoli, si richiamano in particolare le novità assunzionali introdotte con l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, ora operative a seguito dell'avvenuta emanazione del Decreto 17.3.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e della Circolare dell'8.6.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11.9.2020.

Si ricorda, in termini sintetici, che con tale disciplina assunzionale sono state profondamente modificate le precedenti regole relative alla determinazione delle capacità assunzionali dei comuni, abbandonando la logica della utilizzazione delle risorse derivanti dalla cessazione di dipendenti (turn-over) e introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria (rapporto tra spesa di personale e entrate correnti), attraverso la previsione di forme di penalizzazione per gli enti in cui tale rapporto è elevato e di premialità per i comuni virtuosi che si trovano al di sotto di predeterminati "valori soglia" definiti per fasce demografiche.

Con riferimento a tale ultima disposizione, il Comune si trova in una situazione di "virtuosità".

Continua infine ad essere vigente anche il vincolo connesso al principio di riduzione della spesa di personale contenuto nell'art. 1, comma 562, l. 296/2006, e a tal fine il parametro di riferimento continua ad essere quello del valore medio della spesa del. Al riguardo le previsioni di bilancio sono uniformate al già menzionato vincolo.

In riferimento invece agli altri vincoli e limiti alla spesa degli enti pubblici, l'art. 57, comma 2, del D.L. 124/2019, cosiddetto "decreto fiscale", ha abrogato le seguenti disposizioni:

- limite di spesa per la formazione del personale degli enti locali pari al 5% della spesa corrente dell'anno 2009 (ex art. 6, comma 13, D.L. 78/2020);
- limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa;
- sostenuta nell'anno 2009 (ex art. 6, comma 7, D.L. 78/2010);
- limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (ex art. 6, comma 8, D.L. 78/2010);
- divieto di effettuare sponsorizzazioni (ex art. 6, comma 9, D.L. 78/2010);
- limite alle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (ex art. 6, comma 12, D.L. 78/2010);
- obbligo di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (ex art. 27, comma 1, D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (ex art. 12, comma 1 ter, D.L. 98/2011);
- limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 (ex art. 5, comma 2, D.L. 95/2012);

- obbligo -per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti- di comunicazione, anche se negativa, al garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (ex art. 5, commi 4 e 5, L. 67/1987);
- obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (ex art. 2, comma 594, L. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (ex art. 24 D.L. 66/2014);
- disposizioni che subordinavano la disapplicazione di alcuni dei succitati tetti di spesa, all'approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dal TUEL (art. 1, comma 905, L. 145/2018 e art. 21-bis, D.L. 50/2017).

Restano, invece, in vigore, i vincoli in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Le amministrazioni pubbliche possono infatti conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

### **Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità**

Il principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,

entrate assistite da fidejussione,

entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,

entrate riscosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene allo stesso tempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, a titolo di esempio, alcune entrate tributarie) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e, nondimeno, difficoltà nella gestione della cassa.

Tale fondo deve quindi obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel bilancio di previsione corrente la relativa posta contabile, il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Con riferimento all'individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione. È facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo). Si è quindi provveduto ad individuare le fattispecie di entrata da qualificare come di dubbia e difficile esazione e per ciascuna di esse è

stata calcolata la media del rapporto tra incassi in conto competenza ed in conto residui (questi ultimi limitatamente alle riscossioni registrate nell'anno x+1 in conto residui dell'anno x) sugli accertamenti di competenza, con riferimento agli esercizi 2018-2022, così come richiesto dai principi contabili. Esemplificando il metodo di calcolo adottato è il seguente:

incassi di competenza anno X + incassi dell'esercizio X+1 in conto residui anno X

---

#### Accertamenti esercizio X

Constatato il carattere straordinario della pandemia da Covid-19 ed i conseguenti effetti anche sul volume delle entrate degli enti locali, soprattutto con riferimento alla misura della loro effettiva riscossione, il legislatore con l'art. 107 bis del D.L. 18/2020 ha concesso la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli primo e terzo del bilancio computando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Il Comune di Careggine non si è avvalso di tale facoltà.

L'Ente ha individuato, quali entrate di dubbia e difficile esigibilità, quelle riportate nell'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, denominato "composizione dell'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità". Il principio prescrive di fornire motivazione delle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esigibilità per le quali non si provvede all'accantonamento. Considerato che le entrate di dubbia e difficile esigibilità sono prevalentemente quelle allocate ai Titoli 1 e 3, occorre precisare che:

in merito alle entrate tributarie sostanzialmente tutte le voci significative non accertate per cassa, sono oggetto di accantonamento. Restano dunque escluse dall'accantonamento le imposte riscosse mediante autoliquidazione dei contribuenti (si ricorda in particolare l'IMU);

Le entrate extra tributarie, si veda, ad esempio, i proventi dalla mensa scolastica, dall'asilo nido, dal trasporto scolastico, i fitti e il canone unico, presentano ad oggi, percentuali di riscossione tali da non rendere necessaria, per ora, la previsione di uno specifico accantonamento.

Il decreto interministeriale del 25 luglio 2023 ha apportato diverse modifiche anche al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, oltre che definire il nuovo processo per la formazione e approvazione del bilancio di previsione, disciplinato nel principio della programmazione.

Tra le modifiche più rilevanti c'è quella relativa al criterio di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione.

L'esempio n. 5 precisava, prima della modifica, che, dopo 5 anni dall'entrata in vigore della competenza "potenziata", l'unico criterio per il calcolo della media delle mancate riscossioni, da utilizzare per il conteggio dell'accantonamento al fondo, era quello del complemento a 1 della media semplice (nella duplice versione della media complessiva o della media delle medie) dei rapporti, per ogni anno dei 5 anni precedenti, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti di competenza. Non era più possibile utilizzare né la media ponderata, né la ponderazione delle medie. Criteri che invece restavano applicabili in sede di rendiconto.

La norma pone rimedio a tale disallineamento, reintroducendo, sin dal 2024, la possibilità di calcolare il fondo da accantonare utilizzando una delle tre possibili medie. Resta ferma la facoltà di calcolare la media considerando il rapporto tra incassi in conto competenza e incassi in c/residui del medesimo anno effettuate l'anno successivo ed il totale degli accertamenti di competenza.

La disposizione, tuttavia, sottolinea il principio della costanza, con riferimento al calcolo del fondo nel rendiconto. Ossia, una volta scelto il tipo di media da utilizzare per il preventivo, il medesimo criterio deve utilizzarsi in sede di rendiconto.



Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che si attesta nell'importo complessivo di € 31.298,61 per l'annualità 2024 ed € 25.889,34 per le annualità 2024 e 2025, è determinato mediante il criterio della media semplice, peraltro, già stabilmente utilizzata da questo ente anche negli esercizi precedenti.

### **Accantonamenti al fondo rischi spese legali**

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

*"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".*

Attualmente il Comune di Careggine non ha contenziosi in essere, per cui non è stato disposto alcun accantonamento.

### **Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate**

Dal 1° gennaio 2015 la normativa prevede, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La materia, dapprima contenuta nella Legge n. 147/2013 (attualmente in vigore esclusivamente con riferimento alle aziende speciali), è oggi organicamente disciplinata dall'art. 21 del D. Lgs n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ove si prevede che *"nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione".*

Ad oggi non vi sono ragioni tali da rendere necessario procedere, in sede previsionale, ad accantonamenti per tali finalità.

### **Accantonamenti al fondo spese per indennità di fine mandato**

Il punto 5.2, lettera i), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti ulteriori obblighi in materia di bilancio di previsione:

*"anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale si ritiene opportuno prevedere, tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile".*

A tal fine sono stati previsti nel bilancio 2024 i necessari accantonamenti al fondo spese per indennità di fine mandato.

### **Accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali**

Per il 2023, l'Ente ha dovuto provvedere all'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali, poiché le difficoltà di cassa si sono ripercosse sui tempi di pagamento.

Nella deliberazione di Giunta n. 14 del 09/02/2023 si è preso atto delle seguenti risultanze, pubblicate

sulla piattaforma della Ragioneria generale dello Stato Area RGS, in merito agli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018:

☐ debito scaduto e non pagato al 31.12.2021: euro 9.569,20 (dopo riallineamento dati);

☐ debito scaduto e non pagato al 31.12.2022: euro 9.529,95;

☐ importo totale dei documenti ricevuti nell'esercizio 2022: euro 1.930.000,00;

☐ franchigia del 5% di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) L. 145/2018: euro 96.500,00;

☐ tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato dalla Ragioneria generale

dello Stato Area RGS: 2 giorni;

Alla data odierna si registra un tempo medio ponderato di ritardo pari a -2 e lo stock del debito risulta essere nettamente inferiore al 5% delle fatture pervenute a oggi.

Ad oggi, pertanto, non vi sono ragioni tali da rendere necessario procedere, in sede previsionale, ad accantonamenti per tali finalità.

### **SPESE IN CONTO CAPITALE**

Con il termine "spese in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1°, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2°.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2° per missione nel bilancio 2024/2026

#### **Anno 2024**

<b>Missione</b>	<b>Spese per Investimento</b>
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00
02 Giustizia	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.400,00
07 Turismo	70.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	507.040,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	50.000,00

11 Soccorso civile	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00
13 Tutela della salute	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00
<b>Totale</b>	<b>695.440,00</b>

## Anno 2025

<b>Missione</b>	<b>Spese per Investimento</b>
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00
02 Giustizia	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00
07 Turismo	170.000,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00
11 Soccorso civile	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00
13 Tutela della salute	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00
<b>Totale</b>	<b>170.000,00</b>

## Anno 2026

<b>Missione</b>	<b>Spese per Investimento</b>
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00
02 Giustizia	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00
07 Turismo	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00
11 Soccorso civile	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00
13 Tutela della salute	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Questo il dettaglio degli stanziamenti di competenza del triennio 2024/2026:

	2024	2025	2026	Modalità di copertura
C64J22000140006 COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI II LOTTO	68.400,00	0,00	0,00	Contributo Regione Toscana e cofinanziamento Comune
REASTAURO EDIFICIO ANTICA POSTA ISOLA SANTA	70.000,00	170.000,00	0,00	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
PNRR M2 C4 I 2.2 CUP C64H22001480006 EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE II LOTTO	50.000,00	0,00	0,00	PNRR
MESSA IN SICUREZZA VERSANTI STRADA CAREGGINE-FERRIERA	507.040,00	0,00	0,00	Contributo ministeriale
	<b>695.440,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	

A tali stanziamenti si sommeranno quelli, già previsti nell'esercizio 2023 e precedenti, che, per variazioni di esigibilità non ancora formalizzate, verranno coperti dal FPV.

Il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le entrate, a oggi pari a zero, sarà costituito da due componenti logicamente distinte:

la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il FPV è destinato infatti a rappresentare la distanza temporale tra il finanziamento di un intervento e la sua effettiva realizzazione. L'utilizzo di tale strumento nell'ambito degli investimenti pubblici è quindi da ritenersi assolutamente fisiologico fino a che corrisponde alla rappresentazione contabile di lavori che, per loro natura, sono destinati a tempi di realizzazione pluriennali. La costituzione del FPV in misura eccessivamente elevata può essere talvolta sintomatica di difficoltà nella capacità di programmazione della spesa, nonché di gestione delle risorse disponibili. Frequentemente, le motivazioni addotte fanno riferimento a ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni da parte di altri organi dello Stato o a problematiche di natura tecnica, tra i quali l'impatto del cosiddetto "caro materiali" emerse in corso di progettazione o di realizzazione.

Una volta verificatane la consistenza, il FPV dovrà essere oggetto di attento monitoraggio e, se del caso, dovrà essere previsto un percorso di revisione delle procedure sia di programmazione che di gestione della spesa.

## PNRR e PA digitale

Di seguito una sintesi degli interventi PNRR e Pa digitale attuati ad oggi dal comune di Careggine:

RUP	Descrizione	CUP	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo
Giuseppe Virgili	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAREGGINE CPL E FRAZIONI-CALDAIA COMUNE. *VIA TERRITORIO COMUNALE*LAVORI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLA CALDAIA COMUNE.	C63G22000170006	M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	€ 50.000,00
Giuseppe Virgili	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ABITATO DI PIANDAGORA*VIA PIANDAGORA*MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO-INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO ABITATO DI PIANDAGORA	C64H20001090001	M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	€ 366.000,00
Giuseppe Virgili	REALIZZAZIONE DEI LAVORI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL RIFUGIO DI	C66G19000210001	M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei	€ 50.000,00

	CAPRICCHIA E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAREGGINE CAPOLUOGO.*VIA CAPRICCHIA E CAREGGINE*.				Comuni	
Giuseppe Virgili	REALIZZAZIONE DEI LAVORI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI E DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO PANORAMICO COMUNALE IN LOC. MONTI.*VIA CAREGGINE*	C69J21021010001	M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	€ 100.000,00
Giuseppe Virgili	LAVORI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA-PALAZZO COMUNALE.*VIA CARRAIA 12*	C69J21021020001	M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	€ 4.754,00
Giuseppe Virgili	INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE-IN CAREGGINE CPL E ZONAAREA CAMPER PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI*	C69D21000000006	M5: Inclusione e coesione	M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale -	M5C3I1.1: Strategia nazionale per le aree interne	€ 124.168,00
Giuseppe Virgili	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAREGGINE VARIE FRAZIONI.	C64H22001470006	M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	€ 50.000,00
Giuseppe Virgili	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CAREGGINE VARIE FRAZIONI.LOTTO 2	C64H22001480006	M2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	M2C4I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	€ 50.000,00

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- ELENCO INTERVENTI NATIVI PNRR**

<b>RUP</b>	<b>Descrizione</b>	<b>CUP</b>	<b>Missione</b>	<b>Componente</b>	<b>Linea d'intervento</b>	<b>Importo</b>
Francesco Pierotti	PA DIGITALE- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	C61F22000410006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1. C1.- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle PA	M1.C1. II-1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	€ 79.922,00
Francesco Pierotti	ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE	C61F22000980006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1. C1.- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle PA	M1.C1. II-1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	€ 14.000,00
Francesco Pierotti	PA DIGITALE-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	C61C22000190006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1. C1.- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle PA	M1.C1. II-1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	€ 47.427,00
Francesco Pierotti	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	C51F22007250006	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1. C1.- Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nelle PA	M1.C1. II-1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione	€ 10.172,00

La Tabella finanziaria delle Misure rientranti nel PNRR, allegato 1 al Manuale delle procedure finanziarie approvato con la Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 29 in data 26 luglio 2022, individua gli investimenti rientranti nel PNRR distinguendoli tra:

- nuovi progetti nati nell'ambito del PNRR (PNRR - nativi);
- progetti in essere, relativi a linee di finanziamento previste da disposizioni di legge già in vigore e confluite nel PNRR (PNRR - non nativi).

Il paragrafo 10 dell'allegato alla richiamata circolare Rgs n. 29/2022, in tema di principali modalità di contabilizzazione delle risorse del PNRR da parte degli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori, stabilisce che: *- al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del D.L. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP;*

- *gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto;*
- *il CUP è individuato quale elemento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGis e pertanto, deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici nonché essere riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento;*
- *per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, che dovranno essere monitorati e rendicontati nel rispetto di quanto previsto per i progetti finanziati dalle risorse del PNRR, la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, è possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP senza necessità di modificare i rendiconti già approvati;*

Con riferimento ai progetti PNRR di cui il Comune di Careggine è soggetto attuatore, si è proceduto all'individuazione dei capitoli di entrata e spesa già correttamente codificati secondo le indicazioni previste per tale Piano.

Diversamente, con riferimento ai trasferimenti erariali ex art. 1, comma 29, della legge n. 160/2019, le cui linee di intervento, previste in pregresse leggi di bilancio, sono confluite nel PNRR, non potendosi sempre creare capitoli ad hoc, si è reso necessario integrare le descrizioni degli stessi con l'indicazione delle relative missioni, componenti, investimenti e CUP.

## **RIMBORSO PRESTITI**

Il titolo 4° della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1° della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di



indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

**Le previsioni di spesa relativa al rimborso prestiti per macroaggregati 2023**

<b>MACROAGGREGATI TITOLO 4°</b>	<b>2024</b>
<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	0,00
<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	0,00
<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine</b>	39.607,07
<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	0,00
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO IV - RIMBORSI DI PRESTITI</b>	<b>39.607,07</b>

**CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE**

Il titolo 5° della spesa riporta le previsioni relative al rimborso di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.

Si ricorda a riguardo che le anticipazioni di cassa rimborsate al tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale spesa che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e, pertanto, rimborsate entro la fine dell'esercizio. Ne consegue che alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

**ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Il principio contabile 4/1 allegato al Dlgs 118/2011 al § 9.11.7 dispone che *"Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo"*

In particolare, l'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che *"La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."*

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	642.970,44
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	1.315.268,07
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	3.554.608,86
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	4.952.215,83
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2024</b>	<b>560.631,54</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	245.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	330.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	<b>475.631,54</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		137.743,49
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		25.157,88
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>162.901,37</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		94.538,44
Vincoli derivanti da trasferimenti		52.985,88
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>147.524,32</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		<b>760,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>164.445,85</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata		0,00
Utilizzo quota vincolata		0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti		0,00
Utilizzo quota disponibile		0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>0,00</b>

## EQUILIBRI DI BILANCIO

In merito ai vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti locali, occorre preliminarmente richiamare quanto disposto dall'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 12 agosto 2016 n. 164:

*"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (...).*

*Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali."*

In sostanza la Legge 12 agosto 2016 n. 164, novellando in modo significativo la Legge 243/2012, che disciplina la materia dell'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, ha fatto proprio il principio del pareggio di bilancio così come introdotto dalla Legge di stabilità per il 2016 determinando, in maniera definitiva, il superamento dei saldi di competenza mista che aveva caratterizzato il previgente "patto di stabilità".

La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha poi completato il quadro normativo in tema di nuovo "pareggio di bilancio", abrogando (art. 1, comma 463) formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinata dalla Legge di stabilità 2016 (commi 709-712 e 719-734), sostituendola con analoga disciplina sulla base della quale l'ente è tenuto a conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come definite dall'art. 1, commi da 463 a 484, della citata Legge 232/2016.

Trattasi, a tutti gli effetti, di vincoli di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali già previsti dal T.U.E.L. e dal D.Lgs n. 118/2011, che disciplinano il pareggio complessivo tra entrate e spese, l'equilibrio di parte corrente e di cassa, nonché l'equivalenza dei servizi per conto di terzi. Non a caso per descrivere la sovrapposizione tra i vincoli cui è sottoposto il bilancio degli enti locali, si è usata l'espressione di "doppio binario", dato che il bilancio preventivo è tenuto a rispettare contemporaneamente sia le regole contabili contenute nel T.U.E.L. e nel D.Lgs n. 118/2011, sia l'ulteriore vincolo di finanza pubblica (prima il patto di stabilità poi il c.d. pareggio di bilancio) in ultimo disciplinato dalla già richiamata Legge 232/2016. Tuttavia, successivamente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, la Corte ha affermato che "l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza" e "non può essere oggetto di prelievo forzoso" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 46 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 "tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali" e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. Tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

Il legislatore con l'articolo 1, commi 819-824, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di bilancio 2019), ha quindi inteso dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate, prevedendo che gli enti locali, a partire dal 2019, possano utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 (cioè delle norme che disciplinano la contabilità armonizzata), disponendo infine (comma 823) l'abrogazione esplicita del previgente vincolo di finanza pubblica. In altri termini, a far data dall'esercizio 2019, può ritenersi superata l'epoca

del "doppio binario" e il principio del "pareggio di bilancio", peraltro sancito per le autonomie locali dal richiamato art. 9 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243, trova oggi attuazione mediante il solo ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011.

A questo proposito occorre sottolineare che il legislatore, nel sancire il superamento dei previgenti vincoli di finanza pubblica, con l'art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018, ha stabilito che "Gli enti (...) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". In pratica si introduce un nuovo concetto di equilibrio, per cui gli enti territoriali si considerano "in equilibrio" in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale vincolo, in linea previsionale, è quindi desumibile dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, cui dovrà fare seguito analoga verifica in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

In conclusione, se da un lato il legislatore ha finalmente posto fine alla stagione del "doppio binario" nell'applicazione dei vincoli al bilancio, dall'altro ha voluto introdurre una norma contabile di garanzia, diretta ad assicurare un costante equilibrio tra entrate e spese di competenza, dato che non sarà più possibile, in sede di consuntivo, sanare con un risultato positivo della gestione dei residui un eventuale squilibrio della gestione di competenza.

## ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: *"...l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale"*.

Questo il quadro dettagliato delle partecipazioni detenute dal Comune di Careggine, consultabile anche all'interno del Documento Unico di Programmazione 2024-2026.

I relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet delle società interessate e sulle piattaforme dedicate e saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente all'interno della relazione sulla revisione ordinaria delle società pubbliche al 31/12/2022, in approvazione contestualmente al bilancio di previsione.

SOCIETA'	Capitale sociale	Quota di partecipazione
G.A.I.A. S.p.A.	€ 16.613.295,00	0,017%
E.R.P. S.r.l.	€ 2.010.000,00	0,39%
RETI AMBIENTE SPA	€ 32.777.474,00	0,17%
GEA srl	€ 80.800,00	2,35%

Si prevede la dismissione per le società sottoindicate entro il 31-12-2023.

SOCIETA'	Capitale sociale	Quota di partecipazione
Società Valorizzazione Altopiano di Careggine srl	€ 300.000,00	2,22 %

La Garfagnana e l'Appennino Srl	€ 27.540,00	12,96 %
Serchio Verde Ambiente spa (in liquidazione)	€ 2.112.990,00	0,17 %
Ctt Nord	€ 41.507.349,00	0,015

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Careggine, 15/11/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*Dott.ssa Lorenza Rossi*